

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di ottobre 2016

Santa Lucia di Piave, il 20  
ottobre 2016

Di seguito si riporta la modalità operativa in merito ai voucher e la possibilità di attivare il lavoro a chiamata per i dipendenti con meno di 24 anni e/o con più di 55 anni.

## 1. **Voucher**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n.1 del 17 ottobre 2016, contenente le indicazioni pratiche in materia di comunicazione obbligatoria preventiva per le prestazioni di lavoro accessorio.

In particolare ricordiamo l'obbligo di comunicare almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione ogni singolo lavoratore che verrà impiegato.

Le modalità di comunicazione sono le seguenti:

- **E-mail** [Voucher.provincia@ispettorato.gov.it](mailto:Voucher.provincia@ispettorato.gov.it) a titolo esemplificativo e non esaustivo:

<a href="mailto:Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it">Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it</a>	per Treviso;
<a href="mailto:Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it">Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it</a>	per Venezia;
<a href="mailto:Voucher.Pordenone@ispettorato.gov.it">Voucher.Pordenone@ispettorato.gov.it</a>	per Pordenone
<a href="mailto:Voucher.Padova@ispettorato.gov.it">Voucher.Padova@ispettorato.gov.it</a>	per Padova

- *SMS tale modalità viene sospesa in attesa dell'emanazione di un Decreto Ministeriale.*

In via esemplificativa la mail dovrà essere così composta:

OGGETTO: *codice fiscale e ragione sociale della committente*

TESTO:

- *dati della committente;*
- *dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore;*
- *luogo della prestazione;*
- *giorno di inizio della prestazione;*
- *ora di inizio e fine della prestazione.*

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Nella mail non dovranno essere inseriti eventuali allegati.

**Eventuali modifiche o integrazioni** delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate (sempre almeno 60 minuti prima) con le stesse modalità.

Infine la circolare non vieta l'invio di mail contenenti indicazione per più lavoratori, pare possibile pertanto che in caso di utilizzo di gruppi di collaboratori nelle stesse condizioni di tempo e luogo si possa inviare una sola comunicazione completa dei dati relativi a ciascuna prestazione.

## 2. **Il lavoro a chiamata**

È un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una **frequenza non predeterminabile**, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell'attività del lavoratore, chiamandolo all'occorrenza.

È richiesta la forma scritta del contratto (anche se solo ai fini della prova della sussistenza del contratto e non per la sua validità) indicando i contenuti previsti per legge, tra cui la durata a tempo determinato o indeterminato.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:

- per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno
- nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni. Le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno.

Qualora la prima ipotesi non sia attuata dalla contrattazione collettiva, le ipotesi di ricorso a questo tipo di contratto sono individuate da un apposito decreto ministeriale.

Come confermato dall'[Interpello n.10/2016](#), è ancora possibile riferirsi alle attività a carattere, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti.

Il contratto di lavoro intermittente, come confermato anche dalla nuova disciplina raccolta nel Decreto Legislativo n.81/2015, è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro **per un periodo complessivamente non**

## STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

**superiore alle 400 giornate nell'arco di tre anni solari**, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Verificata la legittima instaurazione del rapporto, il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro "*nell'arco di tre anni solari*". Ne consegue che il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di tre anni; tale conteggio tuttavia, secondo quanto previsto dal D.L. n. 76/2013, dovrà tenere conto solo delle giornate di effettivo lavoro "*prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione*" e quindi prestate successivamente al 28 giugno 2013.

Si evidenzia che il vincolo delle quattrocento giornate di effettivo lavoro, per espressa previsione normativa, **non trova applicazione nei settori "del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo"**.

A livello retributivo è poi prevista un'**indennità di disponibilità** nel caso in cui il lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata. L'importo dell'indennità è determinato dai contratti collettivi ma non è inferiore all'importo minimo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il datore di lavoro deve effettuare, oltre alla comunicazione obbligatoria preassuntiva, una **comunicazione amministrativa prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa svolta dal medesimo lavoratore**, o prima dell'inizio di più prestazioni di durata non superiore a trenta giorni svolte all'interno di una preventiva pianificazione.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi si trovano su <http://www.studiomonosi-commercialisti.com/notizie-utili>

*I migliori saluti .*